



COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)



ORDINANZA N° 166

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la Deliberazione di Giunta n° 284 del 31.12.2008 con la quale l'Amministrazione Comunale dava un atto d'indirizzo per la chiusura del centro storico;

VISTA la Deliberazione di Giunta n° 147 del 29.07.2009 con la quale l'Amministrazione Comunale stabiliva la chiusura del centro storico nelle ore notturne e nei giorni festivi;

PRESO ATTO che è in fase di progettazione l'istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico;

CONSIDERATI i motivi descritti negli atti delle delibere;

RITENUTO necessario dare esecutività alla chiusura del centro storico;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

ORDINA

1. a decorrere dal 14 novembre 2009, il **divieto di transito** veicolare:

nelle seguenti strade del centro storico:

- **Via Ponte** (tra i civici n° 9/28 e 63/144);
- **Lungadige Giacomini;**

nei giorni e periodo:

- i **giorni feriali** dalle ore **21:00** alle ore **06:00** del giorno successivo;
- i **giorni festivi** dalle ore **16** alle ore **06:00** del giorno successivo.

2. che dal presente divieto sono esclusi i mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso ed emergenza, e i residenti delle seguenti strade:

- **Via Ponte** (tra i civici n° 1/2 e 71/144d);
- **Via Borgo** (tra i civici n° 1/2 e 29/24);
- **Via Are** (tra i civici n° 1/2 e 15/48);

3. la posa in loco della necessaria segnaletica, da parte della ditta Fila Sas con sede a Sommacampagna – Via del Commercio n° 15/A, in rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

4. che la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza sia effettuata dal personale del Corpo di Polizia Municipale e dagli altri operatori della Forza Pubblica;

I N F O R M A

1. che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è il sig. Sandrini Giacomo – Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale;

2. che a norma dell'art. 3.comma 4° della Legge n° 241 del 07.08.1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n° 1034 del 06.12.1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia;
3. che in relazione al disposto dell'art. 37.comma 3° del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
4. che in alternativa, e per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo e trasmessa per competenza: alla ditta Fila sas, al Corpo Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e all'A.S.L. N° 22 di Bussolengo.

Pescantina 28.10.2009



**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(Cuccuru Rag. Giuseppe)**